Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 5 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1943, n. 703.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-44 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . . . Pag. 2601

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 704.
Soppressione del Partito nazionale fascista . Pag. 2604

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 705.
Scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni. Pag. 2606

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 706.
Soppressione del Gran Consiglio del fascismo. Pag. 2606

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 707.
Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe . . . . Pag. 2607

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 708.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Matteo Apostolo, in frazione Isola di Carturo del comune di Piazzola sul Brenta (Padova). Pag. 2607

REGIO DECRETO 15 giugno 1943, n. 709.
Riconoscimento della « Fondazione Lupi di Toscana », con sede in Brescia . . . . Pag. 2607

REGIO DECRETO 28 giugno 1943, n. 710.
Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno. Pag. 2607

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2608

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Proroga del divieto di caccia e di uccellagione su alcuni terreni contigui alla bandita demaniale del Tombolo di Cecina (Livorno) . . . . Pag. 2608

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Fersinale », con sede in Trento . . . . Pag. 2608

Ministero dei lavori pubblici: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 2608

Ministero delle corporazioni: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . Pag. 2608

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 5 AGOSTO 1943:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni del Prestito redimibile 5 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 5 luglio 1943.

(2608)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1943, n. 703.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-44 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 17 maggio 1943, nn. 445, 476 e 477; 10 giugno 1943, nn. 533, 534 e 537, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze	L. 4.780.000
Ministero di grazia e giustizia . .	» 300.000
Ministero degli affari esteri . . .	» 6.850.000
Ministero dell'educazione nazionale .	» 500.000
Ministero dell'interno	» 53.550.000
Ministero delle comunicazioni . . .	» 10.000.000
Ministero delle corporazioni . . .	» 10.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni e delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1943-44, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 227 - Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 349 - Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 415-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi ») - Personale Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo . . . . » 300.000

Cap. n. 415-*ter* (di nuova istituzione) - Indennità e rimborso di spese per missioni . . . . » 20.000

Cap. n. 415-*quater* (di nuova istituzione) - Sussidi al personale . . . . . » 30.000

Cap. n. 415-*quinquies* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e rendimento . . . . » 100.000

Cap. n. 415-*sexies* (di nuova istituzione) - Spese di esercizio di mezzi di locomozione . . . . » 60.000

Cap. n. 415-*septies* (di nuova istituzione) - Spese per l'impianto ed il funzionamento del Comitato (R. decreto-legge 24 gennaio 1942, n. 3) . . . . . » 220.000

Cap. n. 418-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Commissariato straordinario civile della Sicilia ») - Spese per l'impianto ed il funzionamento del Commissariato straordinario civile della Sicilia . . . . » 2.000.000

Cap. n. 474-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato Generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio di razionamento dei consumi . . . . L. 50.000

Totale . . . L. 4.780.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 23 - Assegni per spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 300.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 96 - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione) Contributo straordinario all'Istituto Internazionale di Agricoltura in Roma » 1.850.000

L. 6.850.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 183-*bis* (di nuova istituzione) - Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte nonchè del personale di ruolo delle biblioteche governative e delle soprintendenze bibliografiche per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale mobile ed immobile e del materiale raro e di pregio delle biblioteche governative e non governative . . . . L. 500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 31 - Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . L. 12.000.000

Cap. n. 114-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento degli uffici di mobilitazione civile istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 maggio 1940, n. 415 . . . . » 200.000

Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione) - Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 30.000.000

Cap. n. 120 - Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 121 - Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 6.500.000

Cap. n. 122 - Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 2.100.000

Cap. n. 123 - Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . . L. 250.000

Totale . . . L. 53.550.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 90 - Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria) . . . . L. 10.000.000

Ministero delle corporazioni:

Cap. n. 86 - Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc. . L. 10.000.000

Art. 3.

Negli stati di previsione della spesa dei sottosegnati Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-44, sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 409-*bis* - Contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati, invalidi civili per i bombardamenti nemici.

Cap. n. 409-*ter* Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940.

Cap. n. 413-*bis* (sotto la nuova sottorubrica: « Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra ») - Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti (legge 12 giugno 1931, n. 877 e successive modificazioni).

Cap. n. 432-*bis* - Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la Dalmazia.

Cap. n. 444-*bis* Spese di funzionamento della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (legge 6 febbraio 1943, n. 144).

Cap. n. 447-*bis* (sotto la nuova rubrica: « Amministrazione dei servizi per la finanza locale ») - Somma da corrispondere ai Comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione dalla imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate (art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138).

Cap. n. 449-*bis* - Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra.

Cap. n. 449-*ter* - Spese per il munizionamento e per la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Cap. n. 458-*bis* - Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543).

Cap. n. 458-*ter* - Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani (legge 28 settembre 1940, n. 1399).

Cap. n. 458-*quater* - Contributo dello Stato italiano al bilancio del Regno d'Albania per la concessione di indennizzi a cittadini ed enti italiani ed albanesi per danni di guerra subiti in conseguenza delle operazioni belliche svoltesi sul territorio del Regno d'Albania successivamente al 28 ottobre 1940.

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 191-*bis* - Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa a figli dei militari alle armi (art. 7 della legge 21 agosto 1940, n. 1252 e R. decreto-legge 14 settembre 1941, n. 1471, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 704).

Cap. 208-*bis* - Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, dei materiali degli istituti, scuole ed edifici dipendenti, nonchè dei relativi edifici e del palazzo del Ministero.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di L. 195.000 per provvedere a lavori di puntellamento e di rafforzamento di alcuni ricoveri antiaerei in cui sono custodite opere d'arte.

Art. 5.

E' autorizzata l'inscrizione in relazione al fabbisogno delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze:

— L. 300.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 giugno 1939, n. 808, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° novembre 1940, n. 1622, convertito nella legge 24 febbraio 1941, n. 172, per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese;

— L. 200.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'attuazione degli accordi internazionali di Berlino del 22 luglio 1942, relativi alla sistemazione patrimoniale dell'ex stato Jugoslavo;

— L. 30.000.000 per la fornitura di carte annonarie e per il rimborso ai Comuni delle spese per stampati, cancelleria ed altre relative al servizio di razionamento dei consumi;

— L. 15.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dipendenti dallo stato di guerra;

Ministero degli affari esteri:

— L. 25.000.000 per il rimpatrio degli italiani all'estero nonchè per l'assistenza ai cittadini italiani e la protezione degli interessi italiani nei Paesi in conflitto;

— L. 15.000.000 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'estero dei militari alle armi;

Ministero dell'educazione nazionale:

— L. 30.000.000 da erogare per le spese relative alla refezione scolastica nelle scuole materne durante la stagione estiva;

Ministero dell'interno:

— L. 800.000.000 per i servizi relativi alla protezione antiaerea della popolazione civile;

— L. 300.000.000 per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento e di locali per profughi e sfollati di guerra e per l'apprestamento di locali per il ricovero di danneggiati da azioni belliche;

— L. 200.000.000 per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie dei connazionali internati nei campi di concentramento ed a quelle che, per effetto dell'attuale emergenza, siano private delle consuete rimesse dei familiari all'estero.

Ministero delle comunicazioni:

— L. 300.000.000 per la gestione del naviglio ceduto noleggiato o requisito in dipendenza dello stato di guerra, reintegrabili con i proventi della gestione stessa;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

— L. 15.000.000 per servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale dipendenti dallo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 5 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 sono estese ai mandati di pagamento emessi nell'esercizio 1941-42 sulle Sezioni di Regia Tesoreria della Libia e che non risultino estinti alla fine dell'esercizio 1942-43.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per la corresponsione di compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1943, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1943-44.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 704.

Soppressione del Partito nazionale fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Partito nazionale fascista è soppresso.

Sono altresì soppressi:

— i Gruppi dei fascisti universitari (G.U.F.);

— i Fasci femminili con le sezioni delle massaie rurali e delle operaie e lavoranti a domicilio;

— l'Istituto nazionale di cultura fascista;

— l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione;

— l'Unione fascista del Senato.

Art. 2.

La dizione « Duce del Fascismo, Capo del Governo » contenuta in leggi, Regi decreti ed altri provvedimenti è sostituita dalla seguente: « Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ».

Nelle leggi, nei Regi decreti e negli altri provvedimenti è soppressa l'indicazione dell'annuale fascista.

Art. 3.

La denominazione « fascista » assunta da enti, istituti ed aziende è soppressa.

Art. 4.

Le attività assistenziali in genere esercitate dal Partito nazionale fascista sono deferite agli enti comunali di assistenza.

Art. 5.

Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
— Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;
— Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
— Associazione nazionale combattenti;
— Opera nazionale orfani di guerra;
— Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare d'Italia;
— Istituto del « Nastro Azzurro » fra combattenti decorati al valor militare;
— Legione volontari d'Italia « Giulio Cesare »;
— Reparti arditi d'Italia;
— Legione garibaldina;
— Associazione nazionale del « Nastro Tricolore » fra decorati al valor civile, di marina e aeronautico;
— Associazione nazionale del pubblico impiego;
— Associazione nazionale della scuola;
— Associazione nazionale dei ferrovieri dello Stato;
— Associazione nazionale dei postelegrafonici;
— Associazione nazionale degli addetti alle aziende industriali dello Stato;
— Comitato olimpico nazionale italiano;
— Opera nazionale dopolavoro.

Al Ministero dell'interno:
— Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili per bombardamenti nemici.

Al Ministero delle finanze:
— Legione finanzieri d'Italia.

Al Ministero della guerra:
— Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
— Reparti d'arma e di specialità (associazioni d'arma) del Regio esercito.

Al Ministero della marina:
— Gruppi marinai d'Italia;
— Lega navale italiana.

Al Ministero dell'aeronautica:
— Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'aeronautica e mutilati del volo;
— Gruppi aviatori d'Italia.

Al Ministero dell'educazione nazionale:
— Centro alpinistico italiano.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
— Comitato nazionale forestale e montano.

Al Ministero delle corporazioni:
— Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 6.

I compiti demandati alla Gioventù italiana del littorio (G.I.L.) sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello dell'educazione nazionale a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7.

Il personale dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici comandato presso il Partito nazionale fascista e presso le organizzazioni indicate nel precedente articolo 1 rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

Quello comandato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, qualora non sia trattenuto presso le organizzazioni stesse per le esigenze dei rispettivi servizi, rientra nei ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 8.

Il personale assunto direttamente dal Partito nazionale fascista e dalle organizzazioni di cui all'art. 1, qualora non possa essere utilizzato presso le organizzazioni di cui all'art. 5, è licenziato ed è ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il personale non di ruolo assunto direttamente dalle organizzazioni previste dall'art. 5, che sarà ritenuto esuberante rispetto alle esigenze dei relativi servizi, sarà licenziato ed ammesso a fruire del trattamento di liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato a quanto è stabilito nei singoli regolamenti organici in confronto del personale di ruolo delle organizzazioni di cui all'art. 5.

Art. 9.

Alla liquidazione delle attività e delle passività del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui al precedente art. 1 provvede il Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di nominare all'uopo liquidatori che presenteranno al Ministro medesimo i rendiconti della rispettiva gestione.

Le modalità eventualmente occorrenti per tale liquidazione saranno stabilite con norme da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 10.

Le attività residuate dalla liquidazione del patrimonio del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni di cui all'art. 1 sono devolute allo Stato.

Alle organizzazioni di cui al precedente art. 5 nonchè ai Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale per quanto riguarda i compiti loro demandati a norma dell'art. 6, sono trasferite le attività e le passività eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso Partito nazionale fascista e di pertinenza delle singole organizzazioni.

Art. 11.

Decadono dalle rispettive cariche i rappresentanti del Partito nazionale fascista e delle organizzazioni dipendenti, e i membri, dal Partito stesso e dalle dette organizzazioni comunque nominati o designati, in consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi di amministrazione attiva o consultiva dello Stato e degli altri enti pubblici.

Quando ricorrano ragioni di necessità o di opportunità, il Ministero dal quale dipendono gli organi amministrativi di cui al precedente comma od al quale spetta di esercitare la vigilanza o la tutela sugli enti di cui al comma stesso ha facoltà di sostituire i membri decaduti ovvero di promuovere lo scioglimento dei menzionati consigli, comitati, collegi, commissioni od organi analoghi, procedendo, ove occorra, alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

In caso di decadenza di componenti collegi di sindaci, di revisori o di analoghi organi di controllo, il Ministero competente provvede alla sostituzione dei membri decaduti anche quando siasi proceduto alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

Art. 12.

La disposizione di cui al primo comma del precedente art. 11 si applica anche ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di società per azioni nelle quali lo Stato o altri enti pubblici abbiano una partecipazione.

Alla sostituzione dei membri decaduti si provvede secondo le norme del codice civile.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 705.

Scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La XXX legislatura è chiusa.

La Camera dei fasci e delle corporazioni è sciolta.

Sarà provveduto, nel termine di quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, alla elezione di una nuova Camera dei Deputati e alla conseguente convocazione ed inizio della nuova Legislatura.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 5. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 706.

Soppressione del Gran Consiglio del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Gran Consiglio del fascismo è soppresso.

Sono abrogati le leggi 9 dicembre 1928, n. 2693 e 14 dicembre 1929, n. 2099; il R. decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 233; il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2121, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 607 ed il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 5, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 592.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 707.

Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati:

— il R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1075, concernente la prescrizione come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole;

— il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 298, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente modificazione all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i requisiti per la nomina ad amministratori di enti locali;

— il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

— il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

— il R. decreto 20 marzo 1939, n. 597, contenente disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura;

— il R. decreto 27 marzo 1939, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

— il R. decreto 28 marzo 1939, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

— la legge 10 giugno 1939, n. 915, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili in rapporto alle abrogazioni disposte con il presente decreto.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 708.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Matteo Apostolo, in frazione Isola di Carturo del comune di Piazzola sul Brenta (Padova).

N. 708. R. decreto 7 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 20 luglio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di San Matteo Apostolo, in frazione Isola di Carturo del comune di Piazzola sul Brenta (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1943

REGIO DECRETO 15 giugno 1943, n. 709.

Riconoscimento della « Fondazione Lupi di Toscana », con sede in Brescia.

N. 709. R. decreto 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene riconosciuta la « Fondazione Lupi di Toscana », con sede in Brescia, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1943

REGIO DECRETO 28 giugno 1943, n. 710.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

N. 710. R. decreto 28 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno, in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale 2 luglio 1936, n. 10800.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 agosto 1943 - N. 144

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	83,025
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	69,85
Id 5 % (1935)	70,325
Redimib. 3,50 % (1934)	64,40
Id. 5 % (1936)	79,30
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	96,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	97 —
Id. 5 % (1944)	89,725
Id. 5 % (1949)	71,925
Id. 5 % (15-2-50)	71,025
Id. 5 % (15-9-50)	70,80
Id. 5 % (15-4-51)	70,025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e di uccellagione su alcuni terreni contigui alla bandita demaniale del Tombolo di Cecina (Livorno).

Con decreto Ministeriale 24 luglio 1943 il divieto di caccia e di uccellagione, disposto con il decreto Ministeriale 2 settembre 1942 lungo tutto l'arenile di proprietà del Demanio marittimo, fronteggiante la bandita demaniale del Tombolo meridionale e settentrionale nei comuni di Cecina e Bibbona, nonchè sui fondi posti a monte della bandita medesima, siti nei comuni di Cecina e Rosignano Marittimo, della estensione complessiva di ettari 37 circa e di proprietà dei signori Adorni-Braccesi Francesco e Maria fu Giovanni (ha. 1), Grassi Elisa fu Giuseppe nei Benzi e Benzi Tersilia fu Pietro (ha. 6), e Cosolo dott. Gino (ha. 30), è prorogato fino a nuova disposizione.

(2607)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Fersinale » con sede in Trento

Con decreto Ministeriale in data 31 luglio 1943, n. 2337, è stata approvata la modifica dell'art. 20 dello statuto del Consorzio di bonifica « Fersinale », con sede in Trento, deliberata dall'assemblea generale dell'Ente del 20 dicembre 1942.

(2606)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 2 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 2 detto mese, registro 16 Lavori pubblici, foglio 123, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso il gr. uff. dott. Dario Quintavalle.

(2605)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle sotto elencate ditte:

ditta Pecchioli Francesco di Luigi - Firenze - marchio n. 151;

ditta Tollini Giuseppe - Milano - marchio n. 173.

(2600)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.